REGOLAMENTO (CE) N. 1021/2003 DELLA COMMISSIONE
del 13 giugno 2003
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2176/2002 della Commissione [2], in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci.

(3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3

(4) È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio [4].

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2003.

Per la Commissione
Frederik BOLKESTEIN
Membro della Commissione

[1] GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
[2] GU L 331 del 7.12.2002, pag. 3.
[3] GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
[4] GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17.

ALLEGATO

Designazione delle merci	Classificazione Codice NC	Motivazione
(1)	(2)	(3)
Prodotto che si presenta in forma di disco (di circa 4,5 cm di diametro e di 1 cm di spessore), costituito da riso soffiato, di cui una superficie è ricoperta da uno strato sottile di glassa di colore marrone scuro e di spessore non superiore a 0,5 mm, contenente meno di 0,4 % di cacao. Il prodotto contiene, inoltre, zucchero, grassi vegetali, polvere di latte scremato, e semiscremato, polvere di siero di latte, polvere di carruba, lecitina di semi di soia, sostanza colorante e sostanza aromatica. Il prodotto è condizionato alla vendita al minuto. (Cfr. fotografia) (*)	1904 10 30	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 1 del capitolo 18, dalla nota 3 del capitolo 19 nonché dal testo dei codici NC 1904, 1904 10 e 1904 10 30. Conformemente alla nota 3 del capitolo 19, il prodotto contiene, in peso, meno di 6 % di cacao calcolato su una base completamente sgrassata (cfr. le note esplicative del Sistema Armonizzato, capitolo 19, considerazioni generali). Ai sensi della nota 3 del capitolo 19, esso può essere considerato come una preparazione ricoperta di cioccolata della voce 1806 [cfr. anche le note esplicative del Sistema Armonizzato, capitolo 18, considerazioni generali, lettera d)]. Il prodotto, ottenuto per soffiatura o tostatura di cereali, che non rientra sotto nessuna altra voce della nomenclatura, corrisponde ai requisiti di cui alla voce 1904 (cfr. le note esplicative del Sistema Armonizzato, voce 1904, parte A).

(*) La fotografia ha carattere puramente indicativo.

